

Sharenting e disponibilità dell'immagine del minore malato

Simona Cacace*

SHARENTING AND THE LEGAL AVAILABILITY OF THE IMAGE OF A SICK MINOR

ABSTRACT: The essay addresses the legal, ethical, and social implications of sharing images of sick minors online, in light of personality rights and parental responsibility. The publication of content – by parents, healthcare professionals, or organizations – depicting children in states of suffering raises complex issues regarding the protection of their identity, privacy, and dignity. The contribution considers the need to balance adults' freedom of expression with the best interests of the minor, reviewing established jurisprudential guidelines and analyzing critical aspects related to commercial exploitation and instrumentalization within the context of fundraising and public awareness campaigns. The experience of the project "IMA-GO! Share Them with Care!" promoted by Fondazione Maruzza is as an example of normative nudging aimed at increasing awareness about the protection of childhood in the digital space.

KEYWORDS: Sharenting; image; minor; parental responsibility; dignity

ABSTRACT: Il saggio affronta le implicazioni giuridiche, etiche e sociali della condivisione *online* dell'immagine del minore malato, alla luce dei diritti della personalità e della responsabilità genitoriale. La pubblicazione di contenuti – da parte dei genitori, di operatori sanitari o di enti – che ritraggono bambini in condizione di sofferenza solleva, infatti, questioni complesse in termini di tutela della loro identità, riservatezza e dignità. Il contributo considera l'esigenza di un bilanciamento tra la libertà d'espressione degli adulti e il migliore interesse del minore, ripercorrendo gli orientamenti giurisprudenziali attestatisi in materia e analizzando altresì i profili critici, in termini di sfruttamento commerciale e di strumentalizzazione, di attività e condotte che si collochino nel contesto della raccolta fondi e della pubblica sensibilizzazione. L'esperienza del progetto "IMA-GO! Condividile con Cura!" promosso da Fondazione Maruzza costituisce, in particolare, un esempio di *nudging* normativo volto ad incrementare la consapevolezza in ordine alla tutela dell'infanzia nello spazio digitale.

PAROLE CHIAVE: Sharenting; immagine; minore; responsabilità genitoriale; dignità

*Professoressa aggregata di Biodiritto (abilitata alle funzioni di professore di seconda fascia) presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Brescia. Mail: simona.cacace@unibs.it. Contributo sottoposto a doppio referaggio anonimo.

SOMMARIO: 1. Profili distintivi della condivisione dell'immagine del bambino malato. – 2. Diritti della personalità e tutela dell'immagine del minore. – 3. Sfruttamento commerciale e impiego strumentale. – 4. Capacità e consenso del minore. – 5. Note conclusive.

1. Profili distintivi della condivisione dell'immagine del bambino malato

L'utilizzo dell'immagine del bambino malato e della sua sofferenza pone questioni specifiche e giuridicamente rilevanti sotto il profilo dell'identità dei soggetti coinvolti e delle responsabilità in ipotesi configurabili; delle motivazioni sottostanti all'impulso e alla decisione di pubblicare e di condividere tali contenuti; dei rischi correlati a queste condotte, considerati nel necessario bilanciamento fra le contrapposte istanze di tutela; dell'utilità e della funzione collettiva e sociale connesse all'esibizione e diffusione di quanto esula da un ordinario ideale di perfezione, salute, felicità¹.

Allorché il minore ritratto sia anche un paziente, infatti, può facilmente accadere che la sua immagine venga impiegata non soltanto dai suoi genitori o familiari, ma altresì dai professionisti che lo hanno in cura, dalle strutture sanitarie di riferimento, da enti impegnati nella raccolta fondi o in attività di sensibilizzazione e di informazione per determinate patologie o condizioni esistenziali.

Diversamente da quanto avviene se i soggetti coinvolti sono solo i genitori, l'utilizzo dell'immagine della persona minore d'età può rilevare, allora, anche in termini di responsabilità professionale e si inserisce nell'ambito di una problematica potenzialmente molto più ampia, inerente alla corretta veicolazione delle informazioni di natura sanitaria all'interno della società civile e allo svolgimento in ambiente digitale di valutazioni di natura diagnostica e prognostica, al di fuori del contesto relazionale medico-paziente.

¹ Ai sensi dell'art. 10 c.c. (Abuso dell'immagine altrui), «qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni». La tutela dell'immagine del minore è altresì presidiata dalla Convenzione ONU di New York sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (in particolare, v. l'art. 16); dagli artt. 6 e 8 del GDPR, *General Data Protection Regulation* (Reg. UE n. 679/2016); dall'art. 96 della legge n. 633/1941 sul diritto d'autore, secondo cui il ritratto di una persona non può essere esposto senza il suo consenso; dall'art. 13 del d.p.r. n. 448/1988, che vieta «la pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione del minorenne comunque coinvolto nel procedimento», pena l'arresto fino a trenta giorni. Un impiego reiterato e gravemente pregiudizievole dell'immagine del paziente pediatrico potrebbe altresì integrare un illecito endofamiliare ex art. 2043 c.c., legittimando il ricorso agli strumenti codificati di natura inibitoria, sanzionatoria e compensatoria. Peraltro, nel settembre 2022 la Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza ha sollecitato il Ministero della Giustizia ai fini dell'applicabilità allo *sharenting* delle disposizioni in materia di *cyberbullismo* (art. 2 della l. n. 71/2017), che consentono al minore ultraquattordicenne di chiedere direttamente alle piattaforme, senza l'intervento degli adulti, la rimozione, l'oscuramento o il blocco dei contenuti che ritengano lesivi della loro dignità e personalità. Affronta il problema dei diritti del minore sul *web* MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, *Relazione finale del Tavolo tecnico sulla tutela dei diritti dei minori nel contesto dei social networks, dei servizi e dei prodotti digitali in rete*, Roma, 10 maggio 2022 (d.m. 21 giugno 2021) – Relazione finale del tavolo per la tutela dei minori online – gNews Giustizia news online – Quotidiano del Ministero della giustizia (gnewsonline.it).

Ai fini della valutazione circa la legittimità o meno della pubblicazione, il bilanciamento che deve operarsi non si limita a contemplare la tutela della riservatezza, dell'immagine e dell'identità del minore, da una parte, e il riconoscimento, dall'altra, del diritto dei suoi genitori di esprimersi liberamente, per il tramite di una narrazione personale che, per essere autentica, non può che coinvolgere anche chi, nella quotidianità, è a colui che racconta più caro e più vicino². Se il bambino è malato, infatti, la condivisione delle sue immagini può rinvenire motivazioni ben più profonde di una mera esibizione orgogliosa del percorso di vita e di crescita dei propri figli, connesse all'esigenza di affrontare la fatica e il dolore della patologia, di trovare sostegno e informazioni da parte di famiglie con esperienze simili, persino di ricevere denaro, a proprio vantaggio o beneficio ovvero destinato ad altri piccoli in condizioni simili. La stessa scelta di mettere in mostra il dolore e la disabilità produce al contempo sia l'effetto negativo di una lesione della dignità del minore più grave di quella che può registrarsi nella pubblicazione della fotografia di un bambino sano sia l'effetto positivo di una possibile normalizzazione sociale e sensibilizzazione riguardo a ciò che si ritiene essere diverso, non convenzionale, fuori dall'ordinario.

Non soltanto, peraltro, i genitori procedono alla costruzione dell'identità digitale del figlio in sua vece, ma correlano quest'ultima inscindibilmente all'esperienza di malattia, con una doppia violazione in termini di riservatezza e di preservazione dei suoi dati personali, anche di natura sanitaria³.

Infine, lo stesso utilizzo dell'immagine di un bambino malato è suscettibile di essere ritenuto non conforme o contrario al concreto miglior interesse⁴ di quest'ultimo e, tuttavia, nel medesimo tempo,

² Su natura e conseguenze dello *sharenting*, cfr. L. MIGLIETTI, *La sovraesposizione digitale dei minori ed i suoi effetti. Note comparative sul fenomeno del cd. "sharenting" negli ordinamenti francese e italiano*, in *Riv. dir. comp.*, 2024, 204; C. COLAPIETRO, A. IANNUZZI, *I diritti dei minori nella società digitale tra profili di responsabilità ed esigenze di protezione*, in *Riv. it. inf. dir.*, 2024, 333; D. CACCIOPPO, *"Sharenting" e tutela dei dati personali del minore: profili giuridici di un fenomeno interdisciplinare*, *ivi*, 385; B. AGOSTINELLI, *Autonomia e controllo dei minori on line. I nuovi confini della responsabilità genitoriale*, *ivi*, 415; M. GIANDORIGGIO, *I minori d'età e i "social network": l'insostenibile leggerezza del "post"*, in *Danno resp.*, 2024, 296; V. CAPORRINO, *"Sharing is (not) caring". Le relazioni in rete e "the best interests of the child": un itinerario comparatistico*, in *Comp. dir. civ.*, 2024, 1, 67; P. UGWUDIKE, *Lo "sharenting". Analisi e rischi di un fenomeno nel web*, in *Rass. Arma carab.*, 2024, 2, 53; G. CARAPEZZA FIGLIA, *"Sharenting": nuovi conflitti familiari e rimedi civili*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2023, 1104; S. SCALZARETTO, *Minori e disabilità nell'era dello sharenting. Il "diritto ad un futuro aperto" come criterio per una valutazione etica*, in *Med. mor.*, 2023, 191; E. DE BELVIS, *Children's rights against sharenting in Italy. How the domestic legal system handles the GDPR challenges*, in *Foro nap.*, 2021, 649, <http://www.infoleges.it.proxy.unibs.it/Dogi2005/Scheda.aspx?idDoc=499868>.

³ Così come la preservazione della propria immagine è parimenti correlata alla tutela della riservatezza e a quella dell'identità personale, la nozione stessa di *privacy* non riguarda più semplicemente il diritto di essere lasciati soli, ma anche il diritto di mantenere il controllo sulle proprie informazioni e di determinare le modalità della costruzione della propria sfera privata: cfr. in particolare S. RODOTÀ, *Tra diritti fondamentali ed elasticità della normativa: il nuovo codice sulla privacy*, in *Eur. dir. priv.*, 2004, 3; *Id.*, *Tecnologie e diritti*, Bologna, 1995, 101; *Id.*, *Privacy e costruzione della sfera privata. Ipotesi e prospettive*, in *Pol. dir.*, 1991, 521.

⁴ V. BARBA, *Autonomia progressiva e miglior interesse della persona minore di età*, in *Dir. succ. fam.*, 2023, 441. Sul migliore interesse del minore nelle decisioni sanitarie cfr. altresì E. LAMARQUE, *Pesare le parole. Il principio dei best interests of the child come principio del miglior interesse del minore*, in *Fam. dir.*, 2023, 365; S. ZINOLLI, *Trattamenti sanitari sui minori in caso di dissenso o di contrasto genitoriale. Il "best interest of the child" nella recente giurisprudenza di merito*, in *Resp. civ. prev.*, 2022, 1241; M. IOVINE, *"The best interest of the child": il cammino dei diritti del minore a trent'anni dalla ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. Una prospettiva giusprivatistica*, in *Dir. succ. fam.*, 2022, 445; E. CIPANI, *Interruzione del trattamento*

di rivelarsi funzionale al perseguimento di obiettivi vantaggiosi e all'ottenimento di benefici per tutti gli altri o per molti altri bambini in quelle medesime condizioni, allorché funga da sprone per potenziali donatori e benefattori.

In un contesto così articolato, pare in questa sede di un certo interesse riferire attorno all'esperienza, maturata in seno a Fondazione Maruzza, che ha condotto alla redazione di un *Manuale per la condivisione consapevole delle immagini dei minori con malattia inguaribile*, un sistema di raccomandazioni ordinato in tre decaloghi, rivolti rispettivamente ai genitori, agli operatori sanitari e agli enti (intesi sia come strutture sanitarie sia come associazioni)⁵.

Il progetto *IMA-GO! Condividile con Cura!* scaturisce proprio dalla consapevolezza della complessità del quadro sopra tratteggiato, unita alla convinzione che la disciplina di questi comportamenti per il tramite di un sistema di norme rigide (pure senz'altro presenti, in materia, nell'ordinamento nazionale e sovranazionale) rappresenti da sola un'ambizione destinata facilmente a fallire, sia per le caratteristiche del contesto di riferimento – tecnologie in costante evoluzione e in rapido cambiamento – sia per la natura delle condotte correlate, attinenti alla sfera più intima della vita familiare e dell'esperienza personale.

La preferenza accordata alla redazione di un sistema di raccomandazioni si spiega con l'intento di orientare le decisioni grazie alla “spinta gentile” propria del *nudging*, preservando il più possibile la libertà di scelta e operando, ai fini di un'autoregolamentazione, sul piano dell'educazione, dell'acquisizione di consapevolezza e dell'assunzione di responsabilità, morale e sociale prima che giuridica⁶.

vitale e miglior interesse del minore: il caso Parfitt v. Regno Unito, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2021, 1145; L. ARMANO, *I best interests nella scelta sul fine vita del minore: il caso Tafida Raqeeb*, in *Corti supr. sal.*, 2020, 31; R. POTENZANO, *Il consenso informato ai trattamenti sanitari sui minori e decisioni di fine vita. Riflessioni comparatistiche*, in *Dir. fam. pers.*, 2019, 1307; S. CACACE, *Il trattamento sanitario su minore o incapace: il miglior interesse del paziente vulnerabile fra (più) volontà e scienza*, in M. FOGLIA (a cura di), *La relazione di cura dopo la legge 219/2017. Una prospettiva interdisciplinare*, Pisa, 2019, 71; V. SCALISI, *Il superiore interesse del minore ovvero il fatto come diritto*, in *Riv. dir. civ.*, 2018, 405; S. SONELLI, *L'interesse superiore del minore. Ulteriori «tessere» per la ricostruzione di una nozione poliedrica*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2018, 1373; P. MARTINELLI, *L'interesse del minore: proviamo a ripensarlo davvero*, in *Minorigiustizia*, 2011, 7; L. LENTI, *Il consenso informato ai trattamenti sanitari per i minorenni*, in L. LENTI, E. PALERMO FABRIS, P. ZATTI (a cura di), *I diritti in medicina*, in S. RODOTÀ, P. ZATTI (diretto da), *Trattato di biodiritto*, Milano, 2011, 417. Sul migliore interesse quale «canone interpretativo» e «clausola generale», declinato sulle specifiche caratteristiche della persona del caso concreto, v. M. PICCINNI, *I minori di età*, in C.M. MAZZONI, M. PICCINNI, *La persona fisica*, in G. IUDICA, P. ZATTI (a cura di), *Trattato di diritto privato*, Milano, 2016, specie 398, 416, 418. Nello stesso senso v. anche EAD., *Il consenso al trattamento medico del minore*, Padova, 2007, 178 ss.

⁵ In occasione del XXXI Congresso nazionale della Società italiana di cure palliative (Riccione, 22 novembre 2024), Fondazione Maruzza, impegnata da venticinque anni nel campo delle cure palliative pediatriche, ha presentato la prima guida per la tutela dell'immagine del minore affetto da patologia grave o inguaribile, redatta da chi scrive e da Matteo Asti quali componenti del Comitato tecnico-scientifico della Fondazione, con la collaborazione di Elena Castelli (Segretario generale) e di Claudia Preite Martinez (Responsabile Comunicazione e Raccolta fondi): per scaricare gratuitamente “IMA-GO! Condividile con Cura! – Manuale per la condivisione consapevole delle immagini dei minori con malattia inguaribile”, v. IMA-GO – Fondazione Maruzza.

⁶ È un problema di natura culturale anche per M. FOGLIA, *Sharenting e riservatezza del minore in rete*, in *Actual. jur. iberoam.*, 2022, 3358, a fronte del quale lo strumento del diritto appare insufficiente, se non addirittura inadeguato.



È opportuno che i genitori si interrogino sulle modalità con cui stanno adoperando i contenuti inerenti ai soggetti vulnerabili loro affidati⁷. In particolare, gli aspetti su cui pare necessario soffermarsi sono di ordine duplice: quello attinente ai beni giuridici – diritti della personalità – di cui il figlio è titolare, suscettibili di essere pregiudicati dai loro comportamenti nel *web* (e naturalmente non solo nel *web*); quello riguardante le peculiarità dell'ambiente in cui si opera, allorché le dinamiche e le conseguenze di ciò che accade in un contesto digitale sono inedite e sovente misconosciute.

2. Diritti della personalità e tutela dell'immagine del minore

In ambito di decisioni sanitarie, la scelta della persona malata di privilegiare l'esercizio di un determinato diritto costituzionalmente garantito, quale la libertà religiosa e/o di manifestazione del pensiero, al punto di sacrificarne un altro, quale la salute o la vita stessa, deve consentirsi solo allorché si rinvenga un unico titolare di tali beni giuridici, la tutela dei quali si ponga in irrimediabile contraddizione⁸. Allorché, per converso, si tratti di paziente minore d'età, l'eventuale rifiuto opposto dai suoi rappresentanti legali al trattamento medico salvavita è irrilevante, ove l'esercizio della responsabilità genitoriale persegue l'unico obiettivo della realizzazione del migliore interesse del figlio e non è espressione di una libertà dei genitori né rappresenta una declinazione del loro diritto di autodeterminarsi.

Il bilanciamento fra beni, che scaturisce dalla scelta, può, dunque, essere legittimamente operato solo da parte di chi abbia il potere di disporre. Secondo quanto già a suo tempo enunciato dai giudici costituzionali, il diritto-dovere dei genitori trova nell'interesse del figlio, invece, la sua funzione e il suo limite e non si traduce in un potere assoluto e incontrollato⁹.

⁷ La vulnerabilità del minore è al contempo fisica, sociale e strutturale per V.V. CUOCCI, *La protezione dei dati personali dei soggetti vulnerabili nella dimensione digitale*, Bari, 2022, 74. Sul c.d. *oversharenting* v. L. VIZZONI, *I "minori digitali" tra doveri educativi e tutele*, Bari, 2025, 147.

⁸ Cfr. A. LICASTRO, *Relazioni tra genitori e figli: il ruolo della libertà di religione e di coscienza*, in *Stato, Chiese e plur. confess.*, 2023, 16, 15; A. ACCONCIA, *Cure salvavita e "ideologie" di cura: una scelta che avrebbe dovuto essere a rime obbligate*, in *Riv. it. med. leg.*, 2023, 901; S. ANGELETTI, *Libertà religiosa dei minori, diritti educativi dei genitori e vita familiare: recenti sviluppi nella giurisprudenza della corte europea dei diritti umani*, in *Dir. eccl.*, 2023, 633; I. SPIGNO, *Il diritto alla libertà religiosa dei minori. Analisi alla luce della sentenza della Corte EDU T.C. c. Italia*, in *Oss. cost.*, 2023, 248; C. CABALLARI, I. RUGGIU, *Antropologia e diritto di fronte alla salute del minore: un approccio integrato*, in *Biolaw Journal*, 2023, 4, 29; M. GALIANO, *Interesse superiore del minore e coinvolgimento attivo nella nuova fede religiosa di uno dei genitori nella pronuncia della Corte EDU T.C. c. Italia, ricorso n. 54032/18*, in *Dir. fam. pers.*, 2023, 1014; T. CATALANO, *La decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso "T.C. c. Italia": un'occasione mancata sulla questione del rapporto tra libertà religiosa del minore e libertà educativa dei genitori?*, in *Studi integr. eur.*, 2023, 425; F. VITRANO, *La responsabilità negli interventi sanitari: prendere in carico o "farsi carico" del minore?*, in *Minorigiustizia*, 2023, 98; A. SCALERA, *Il ruolo del giudice tutelare nel conflitto tra i sanitari ed il rappresentante dell'incapace*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2022, 994; G. PIZZOLANTE, *Il diritto del minore alla libertà di religione: la recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e il rilievo della Convenzione sui diritti del fanciullo*, in *Freedom, Security & Justice*, 2022, 134.

⁹ Cfr. CORTE COST., 27 marzo 1992, n. 132, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1993, p. 685: «la Costituzione ha rovesciato le concezioni che assoggettavano i figli ad un potere assoluto ed incontrollato, affermando il diritto del minore ad

Si vede, dunque, come la tutela dei diritti fondamentali del minore sia finalità prevalente rispetto alla salvaguardia della libertà di manifestazione del pensiero dei suoi genitori e come, in tutte le ipotesi in cui questi ultimi si rivelino incapaci nel salvaguardare il migliore interesse del figlio, tale obiettivo di protezione sia perseguito dall'ordinamento con l'intervento di altri soggetti. La condotta di pubblicazione e di condivisione dell'immagine del bambino, per converso, lungi dall'essere destinata alla migliore tutela dei suoi interessi, rappresenta piuttosto l'esercizio di una libertà del genitore che così dispone, limitandolo e violandolo, del diritto del minore alla propria autorappresentazione nell'ambiente digitale¹⁰.

L'immagine del minore si configura quale diritto della personalità che i genitori non possono in sua vece esercitare e nemmeno possono essi disporne¹¹, se non allorché ciò sia funzionale alla salvaguardia di altri beni giuridici di cui il figlio è titolare, ritenuti prevalenti all'esito del bilanciamento fra situazioni soggettive tutte costituzionalmente protette: è l'ipotesi, per esempio, in cui l'invio di un'immagine del minore tramite un'app di messaggistica istantanea si renda necessario per ottenere una valutazione sanitaria in via d'urgenza¹².

un pieno sviluppo della sua personalità e collegando funzionalmente a tale interesse i doveri che ineriscono, prima ancora dei diritti, all'esercizio della potestà genitoriale».

¹⁰ Cfr. L. AULINO, *Tutela dei minori e servizi digitali: i rischi dello sharenting*, in *Famiglia*, 2022, 35. V. altresì L. SCAFFIDI RUNCHELLA, *Pubblicazione e condivisione di foto sui social network: la tutela del minore fra diritto all'immagine e protezione dei dati personali*, in *Freedom, Security & Justice: European Legal Studies*, 2021, 3, 282; F. SCIA, *Minori e illeciti digitali nel sistema della responsabilità civile*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2021, 559; R. SENIGAGLIA, *Il dovere di educare i figli nell'era digitale*, in *Pers. merc.*, 2021, 511; J. GLIGORIJEVIĆ, *Children's Privacy: The Role of Parental Control and Consent*, in *Human Rights Law Rev.*, 2019, 19, 201.

¹¹ C. TROISI, *I diritti della personalità*, in P. STANZIONE (diretto da), *Manuale di diritto privato*, Torino, 2021, 325 ss.; P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, III, *Situazioni soggettive*, Napoli, 2020, 112; G. ALPA, G. RESTA, *Le persone fisiche e i diritti della personalità*², in *Trattato di diritto civile. Le persone e la famiglia*, vol. 1, Torino, 2019, 217. V. anche G. RESTA, *Diritti della personalità: problemi e prospettive*, in *Dir. inf. inform.*, 2007, 1043; ID., *Autonomia privata e diritti della personalità*, Napoli, 2005, 143 ss. e 307 ss.; S. DOGLIOTTI, *Il diritto ad essere dimenticati. Sulla condizione del minore «noto» e la protezione della sua immagine*, in *Giust. civ.*, 1991, 3123; G.C.M. RIVOLTA, *Immagine del minore, pubblicità e potestà dei genitori*, in *Riv. dir. ind.*, 1986, 158; A. DE CUPIS, *I diritti della personalità*, Milano, 1982, 283 ss.

¹² Anche in ordine all'attività giornalistica, il consenso dei genitori non esime il professionista dal dovere di valutare la necessità e l'opportunità della pubblicazione né giustifica automaticamente la diffusione di dati o immagini del minore. Tutte le scelte giornalistiche devono essere informate, dunque, al rispetto del superiore interesse del minore e la curiosità del pubblico non è di per sé giustificazione sufficiente, con una tutela rafforzata allorché si tratti di bambini malati o vi sia il rischio di strumentalizzazione da parte degli adulti: cfr. Carta di Treviso, versione aggiornata, 2021, nonché il nuovo Codice deontologico delle giornaliste e dei giornalisti (entrato in vigore il 1° giugno 2025), art. 12. V. altresì il parere del GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI dell'8 giugno 2023: «la tutela della dignità della persona malata e poi deceduta è da ritenersi ulteriormente rafforzata ove si tratti di un minore, nel caso di specie un bambino di cinque anni, anche a protezione del suo nucleo familiare e della sua memoria e che, pertanto, il parametro dell'interesse pubblico dev'essere interpretato in modo particolarmente rigoroso, per cui la diffusione delle generalità del minore e della presunta malattia da cui era affetto non possono ritenersi essenziali, né conformi ai principi di pertinenza, di minimizzazione dei dati e di essenzialità dell'informazione» e del 22 giugno 2023, che parimenti sanziona una testata giornalistica per illecita diffusione dell'immagine di una persona minore, in contrasto con il principio dell'essenzialità dell'informazione.

L'esercizio del diritto del minore – a fronte dell'incapacità di quest'ultimo di disporre validamente – non è dunque legittimato se destinato alla mera soddisfazione di una libertà personale del genitore né è richiesta la dimostrazione di una particolare violazione della dignità del bambino per inibire l'attività di pubblicazione.

La natura di diritto della personalità induce ad affermare, dunque, che la condotta di esercizio della responsabilità genitoriale che impieghi l'immagine del minore può rinvenire giustificazione nel solo obiettivo positivo del perseguimento del migliore interesse di quest'ultimo, non bastando che tale migliore interesse sia considerato alla stregua di mero limite in negativo.

Coerentemente, gli orientamenti giurisprudenziali attestatisi in materia evidenziano la natura intrinsecamente rischiosa della condivisione di contenuti digitali riguardanti minorenni, sia prescrivendo il consenso di entrambi i genitori al riguardo, quale atto di straordinaria amministrazione¹³, sia persino vietando comunque tale attività, per le conseguenze potenzialmente pregiudizievoli della diffusione delle immagini a favore di un numero indeterminato di persone, anche sconosciute¹⁴.

¹³ Cfr., però, L. VIZZONI, *op. cit.*, 150, che esprime forti perplessità in ordine alla suddivisione fra atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione nell'ambito delle attività di natura personale, rinvenendo piuttosto la soluzione più adeguata negli artt. 320, comma 1 (rappresentanza congiunta dei genitori «in tutti gli atti civili»); 316, comma 1 (esercizio della responsabilità genitoriale «di comune accordo») e 337-ter, comma 3 (esercizio congiunto della responsabilità genitoriale anche nell'ipotesi di crisi della coppia), c.c.

¹⁴ Così TRIB. MANTOVA, 19 settembre 2017, in *Fam. dir.*, 2018, 380, con commento di M. NITTI, *La pubblicazione di foto di minori sui social network tra tutela della riservatezza e individuazione dei confini della responsabilità genitoriale*: «l'inserimento di foto di minori sui social network costituisce comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi in quanto ciò determina la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate e avvicinarsi ai bambini», non potendo, inoltre, trascurare il pericolo che qualcuno «con procedimenti di fotomontaggio», ne tragga «materiale pedopornografico da far circolare tra gli interessati, come ripetutamente evidenziato dagli organi di polizia». Si tratta del divieto di 'postare' sui social network fotografie e ogni altro tipo di rappresentazione grafica dei figli minorenni, anche quando entrambi i genitori siano favorevoli alla loro pubblicazione, altresì inserito dal Tribunale di Mantova nel modello per le conclusioni congiunte da utilizzarsi nei procedimenti di separazione e divorzio, nonché per la regolamentazione delle questioni attinenti al mantenimento e affidamento dei figli minori, nati da genitori non sposati. Cfr. inoltre TRIB. TRANI, 30 agosto 2021, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2022, I, 25 ss., con commento di F. ZANOVELLO, *Foto dei figli sui social e tutela cautelare e d'urgenza*, e TRIB. RIETI, 7 marzo 2019, in *Fam. dir.*, 2019, 591 ss., con commento di R. FORCINITI, *Tutela cautelare e d'urgenza e diffusione di immagini di soggetti minori sui social networks*, nonché, fra le diverse pronunce intervenute in materia, TRIB. PAVIA, 30 luglio 2024; TRIB. RIETI, 17 ottobre 2022, n. 443; TRIB. TRANI, 30 agosto 2021; TRIB. CHIETI, n. 403/2020; TRIB. RAVENNA, 15 ottobre 2019, n. 1038; TRIB. PISTOIA, 7 luglio 2018; TRIB. BRESCIA, n. 2610/2017; TRIB. LIVORNO, 30 gennaio 2013, n. 94, e il provvedimento del GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI del 13 novembre 2024, n. 10076481, in <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10076481>. Da ultimo, cfr. Trib. Milano, 9 giugno 2025, in <https://demografica.adnkronos.com/giovani/foto-minori-sui-social-genitori-reato-sentenza/>, secondo cui i genitori sono 'custodi' delle immagini dei propri figli e devono vigilare sul loro utilizzo, tutelando la dignità e il decoro del minore, assumendosene la responsabilità penale, nonché Cass., 21 agosto 2024, n. 23018, in *De Jure*, che liquida il risarcimento del danno per illecita diffusione dell'immagine di un minore senza il consenso di uno dei genitori, «a condizione che sia accertata l'effettività e la serietà della lesione al diritto alla riservatezza dell'immagine, la cui tutela costituisce un interesse primario del fanciullo, senza che la mancanza di indicazioni relative al nome o alle generalità del minore o dei suoi genitori valgano ad escluderne il pregiudizio, poiché l'immagine della persona è tutelata in sé, quale elemento altamente caratterizzante l'individuo, che lo rende unico e originale, come tale riconoscibile», e «il bene protetto è la riservatezza dell'immagine stessa e non del nome o di altra informazione personale

L'utilizzo e la pubblicazione nello spazio virtuale dei *social media* pongono in evidenza tutte le caratteristiche e potenzialità del diritto all'immagine quale diritto della personalità.

Da un lato, infatti, l'immagine è anche declinazione della sfera di riserbo dell'individuo, perché si trasforma così in "dato" che consente l'identificazione del titolare e la trasmissione di molte informazioni di natura personale e sensibile.

Dall'altro, gli atti e le scelte di condivisione diventano strumenti di costruzione di un'identità che impegna le dinamiche del digitale e della profilazione algoritmica per la definizione di una personalità e di un "essere se stessi" che non sempre sono fedeli o davvero riconducibili alla realtà degli individui in carne ed ossa, secondo meccanismi non completamente dominabili neppure da parte di chi ha deciso di pubblicare il relativo contenuto¹⁵.

3. Sfruttamento commerciale e impiego strumentale

Dall'indisponibilità per i suoi rappresentanti legali del diritto all'immagine del bambino malato consegue, e a maggior ragione, la medesima preclusione per soggetti terzi al nucleo familiare, nei confronti dei quali il consenso dei genitori non può legittimamente operare in senso autorizzatorio e quale automatica liberatoria.

In particolare, l'eventuale pubblicazione di tali contenuti da parte degli operatori sanitari può riguardare tre livelli diversi di responsabilità.

Il primo attiene al piano meramente personale, allorché l'utilizzo del *web* sia dettato dall'esigenza di esternare emozioni e condividere esperienze maturate in ambito lavorativo ma significative anche per la sfera più intima e privata.

L'impiego dei *social media* può poi rilevare dal punto di vista professionale, se funzionale ad ottenere informazioni di natura sanitaria e a svolgere valutazioni sul paziente.

Infine, tali condotte possono tutte acquistare importanza sotto il profilo del rapporto di lavoro intercorrente fra colui che ha pubblicato l'immagine del minore e la struttura in cui egli opera.

Pertanto, lo stesso professionista sanitario è in grado di svolgere un ruolo cruciale nei confronti delle famiglie, sensibilizzando e responsabilizzando in ordine ai comportamenti da tenere o meno nel *web*:

dell'interessato». Ripercorre le principali pronunce giurisprudenziali succedutesi sul tema L. VIZZONI, *op. cit.*, 148.

¹⁵ Si tratta della costruzione di un'identità «esterna», in quanto imposta all'interessato da altri, per M. FOGLIA, *Sharenting e riservatezza del minore in rete*, cit., 3553. Sul tema cfr. ampiamente A. LA SPINA, *L'identità del minore nella realtà on-life tra protezione e autodeterminazione*, in *Fam. dir.*, 2024, 920; M. GIANDORIGGIO, *I minori d'età e i social network: l'insostenibile leggerezza del post*, in *Danno resp.*, 2024, 296; G. GUZZARDI, *Il paradigma identitario nella società digitale*, in *Pers. merc.*, 2023, 524; G. CARAPEZZA FIGLIA, *"Sharenting": nuovi conflitti familiari e rimedi civili*, cit., 1104; I. GARACI, *La privacy del minore di età nell'ambito familiare*, in *Eur. Journ. Privacy Law & Tech.*, 2023, 85; EAD., *Il «superiore interesse del minore» nel quadro di uno sviluppo sostenibile dell'ambiente digital*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2021, 800; R. SENIGAGLIA, *L'identità personale del minore di età nel cyberspazio tra autodeterminazione e parental control system*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2023, 1568; E. ADAMO, *La tutela del minore nell'era digitale*, Napoli, 2021, 25 ss.; G. CASSANO, *La responsabilità genitoriale nell'uso dell'odierna tecnologia telematica*, in *Fam. dir.*, 2020, 631; T. PASQUINO, *Identità digitale della persona, diritto all'immagine e reputazione*, in E. TOSI (a cura di), *Privacy digitale. Riservatezza e protezione dei dati personali tra GDPR e nuovo codice Privacy*, Milano, 2019, 106; G. PEDRAZZI, *Minori e social media: tutela dei dati personali, autoregolamentazione e privacy*, in *Inf. e dir.*, 2017, 437.

per esempio, la necessità di un bilanciamento fra libertà d'espressione dei genitori e tutela del minore può trovare ragionevole composizione e sintesi nella pubblicazione di immagini in cui i figli non siano identificabili e, comunque, sempre evitando di mostrare nudità o momenti di particolare intimità o sofferenza¹⁶.

Quest'attenzione diviene più difficilmente praticabile allorché si esuli dalla mera narrazione della propria esperienza familiare e personale ovvero dall'impiego per finalità direttamente riconducibili all'ambito professionale. Il riferimento, allora, è alla prassi, estremamente diffusa e socialmente accettata, dell'esibizione della sofferenza e della condizione patologica a fini di beneficenza e di raccolta fondi, invalsa grazie ai *social media* anche in seno ai singoli nuclei familiari, per ottenere vantaggi diretti e privati, ma soprattutto adottata tradizionalmente da enti e associazioni per più ampie campagne di *fundraising*. La non identificabilità del minore, in questi casi, sovente compromette l'efficacia, la forza e la carica empatica del messaggio, a discapito del conseguimento del risultato atteso.

L'unica indicazione possibile, allora, diventa quella di continuare ad operare e ad investire sul piano del cambiamento culturale, al fine di non vanificare le indicazioni di natura regolatoria, pure esistenti¹⁷.

¹⁶ Secondo i principi già espressi dalla Carta di Treviso (1990), poi diventata parte integrante del Testo unico dei doveri del giornalista (2016): «nel caso di minori malati, feriti, svantaggiati o in difficoltà occorre porre particolare attenzione e sensibilità nella diffusione delle immagini e delle vicende al fine di evitare che, in nome di un sentimento pietoso, si arrivi ad un sensazionalismo che finisce per divenire sfruttamento della persona». V. il contributo di L. AVITABILE, *Il minore di fronte alla malattia e alla morte, ai tempi di internet*, in M. BIANCA (a cura di), *The best interest of the child*, Roma, 2021, 153 ss.

¹⁷ Cfr. il *Regolamento recante disciplina dell'impiego di minori di anni quattordici in programmi televisivi*, DM 27 aprile 2006, n. 218, art. 2, comma 3: «è [...] vietato da parte delle stesse emittenti: [...] d) utilizzare minori di anni quattordici in richieste di denaro o di elargizioni abusando dei naturali sentimenti degli adulti per i bambini». Secondo l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, «le raccolte fondi si possono fare anche senza rischiare di sfruttare l'immagine dei minorenni e soprattutto senza esporli a sentimenti pietosi»; si possono «trovare modalità diverse per promuovere raccolte fondi che riguardino i minorenni, ad esempio mostrando i risultati ottenuti o che si vogliono ottenere o spiegando concretamente in cosa consistano i progetti per i quali si sollecita la generosità dei cittadini»; è importante che il mondo del *no profit* arrivi «a un documento e a condotte condivise», quale è un codice etico comune: v. <https://www.garanteinfanzia.org/raccolte-fondi-bambini-lavoriamo-codice-etico>, 7 marzo 2023. V. della stessa Autorità il documento *La tutela dei minorenni nel mondo della comunicazione* (2017): «le imprese televisive si impegnano a non utilizzare minorenni con gravi patologie o disabili per scopi propagandistici o per qualsiasi altra ragione che sia in contrasto con i loro diritti e che non tenga conto della loro dignità» (p. 16). Cfr., infine, il Report del Consiglio d'Europa *on children with disabilities in the digital environment* (2019), in <https://rm.coe.int/two-clicks-forward-and-one-click-back-report-on-children-with-disabili/168098bd0f>; il Codice etico di *Save the Children*, ove (punto 3.9) si richiama l'esigenza di proteggere, nell'attività di raccolta fondi, la dignità dei bambini, in https://s3-www.savethechildren.it/public/files/Codice_Etico_21.pdf; nonché le Linee guida delle maggiori organizzazioni internazionali che si occupano più o meno specificamente di minori (UNHCR, UNFPA, ILO, OCHA, UNICEF), fra le quali pare utile ricordare, in particolare, quelle della WHO (le immagini devono rispettare la dignità del bambino e non mostrare sofferenze o condizioni mediche in modo sensazionalistico; devono essere evitate fotografie che violino la privacy, soprattutto in contesti ospedalieri o di emergenza), dell'UNESCO (la rappresentazione dei minori deve essere promossa in modo non stereotipato, evitando stigmatizzazioni culturali) e del WFP (è necessario evitare rappresentazioni che riducano i bambini a "simboli della fame" o che li mostrino in condizioni degradanti senza un contesto chiaro). In Italia, il Codice di Autoregolamentazione TV e Minori (approvato il 29 novembre 2002 e recepito dalla legge n. 112/2004) è stato

Più che demonizzare lo strumento mediatico, dunque, pare fondamentale comprenderne sia le potenzialità sia i possibili effetti pregiudizievoli, al fine di adottare comportamenti virtuosi che consentano di preservare, in primo luogo, dignità e identità dei soggetti vulnerabili coinvolti¹⁸.

Il contenuto patrimoniale del diritto all'immagine del minore è in questi casi ineludibilmente connesso all'evidenza della sua malattia. Se in ordine al suo contenuto personale l'esercizio da parte dei genitori può essere consentito soltanto con i limiti, le cautele e alle condizioni sopra descritte (evitando l'identificabilità e nel rispetto comunque della dignità, ovvero in via eccezionale per la tutela di un superiore interesse del minore), la possibilità di uno sfruttamento commerciale presenta profili critici ulteriori.

In Francia, per esempio, il legislatore è intervenuto a disciplinare le attività dei *baby influencer*, in particolare prevedendo un vincolo sui guadagni eventualmente percepiti dal minore, proprio al fine di garantirne l'impiego nel miglior interesse di quest'ultimo, fino a quando egli non sarà in grado di esprimere un consenso giuridicamente valido¹⁹.

sottoscritto sia da RAI sia da Mediaset; negli Stati Uniti, v. il Regolamento della BBC *Children in need's fundraising policy* (<https://www.bbcchildreninneed.co.uk/wp-content/uploads/2021/03/BBC-Children-in-Need-Safeguarding-Code-for-Partners-FINAL-v1-June-2019.pdf>), nonché le linee guida nel caso di coinvolgimento dei minori (<https://www.bbc.co.uk/editorialguidelines/guidelines/children-young-people/guidelines>).

¹⁸ Cfr. i 'cinque consigli' della SIP, in <https://sip.it/wp-content/uploads/2023/04/AS-Sharenting-def.pdf>; nonché i 'Suggerimenti ai genitori per limitare la diffusione online di contenuti che riguardano i loro figli' stilati dal Garante privacy, in <https://www.garanteprivacy.it/temi/minori/sharenting>. Su identità, dignità e salute cfr. C. VIAFORA, *La cura e il rispetto. Il senso della bioetica clinica*, Milano, 2023, 53 ss.; F.D. BUSNELLI, "L'ermeneutica della dignità". *Relazioni*, in *Riv. dir. civ.*, 2020, 484; ID., *Le alternanti sorti del principio di dignità della persona umana*, *ivi*, 2019, 1071; ID., *La persona alla ricerca dell'identità*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2010, 7; M. TAMPIERI, *L'identità personale: il nostro documento esistenziale*, in *Eur. dir. priv.*, 2019, 1195; V. SCALISI, *Ermeneutica della dignità*, Milano, 2018; I. RIVERA, *La comparazione giuridica nel concetto di "salute": possibili scenari evolutivi alla luce della giurisprudenza costituzionale e sovranazionale*, in *Riv. it. med. leg.*, 2017, 117; S. RODOTÀ, *La rivoluzione della dignità*, Napoli, 2013; P. ZATTI, *La dignità dell'uomo e l'esperienza dell'indegno*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2012, 377; A. NICOLUSSI, *Lo sviluppo della persona umana come valore costituzionale e il cosiddetto biodiritto*, in *Europa dir. priv.*, 2009, 1; G. ROSSOLLILLO, *L'identità personale tra diritto internazionale privato e diritti dell'uomo*, in *Riv. dir. intern.*, 2007, 1028.

¹⁹ *Loi 19 febbraio 2024, n. 120, visant à garantir le respect du droit à l'image des enfants*, a proposito della quale cfr. A. GOUTTENORE, *La protection de l'image de l'enfant*, in *Comm. commerce électr.*, 2025, 5, 14; T. FASSASSI, *La loi sur la garantie du respect du droit à l'image des enfants: entre sensibilisation et innovation*, in *Gaz. Pal.*, 2024, 17, 14; B. MALLEVAEY, *Loi du 19 février 2024 sur le droit des enfants au respect de leur image: l'illustration parfaite d'un texte incohérent, inutile et incomplet?*, in *Petites Affiches*, 2024, 5, 36; G. LOISEAU, *La «fast» législation: le droit à l'image des enfants mineurs*, in *JCP G*, 2024, 641; E. SUDRE, *La protection renforcée du droit à l'image des enfants au regard de la loi n° 2024-120 du 19 février 2024*, in *Légipresse*, 2024, 424, p. 220. Prima del legislatore francese, interviene sul punto, in particolare: A. MALAISE, *L'exposition de ses enfants sur les réseaux sociaux: l'inefficacité du RGPD face au sharenting*, in *Revue droit techn. inf.*, 2021, 81, 15. In Italia, cfr. i disegni di legge nn. 1136, 1160 e 1166 (*Tutela dei minori nella dimensione digitale*): v., al riguardo, AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA, *Parere sui disegni di legge nn. 1136, 1160 e 1166 in materia di tutela dei minori nella dimensione digitale*, 23 luglio 2024, in [parere-ddl-1136-1160-1166-tutela-digitale.pdf](https://www.garanteinfanzia.org/parere-ddl-1136-1160-1166-tutela-digitale.pdf) ([garanteinfanzia.org](https://www.garanteinfanzia.org)), nonché M. OSLER, *Le proposte di legge per la disciplina del fenomeno dei baby influencer e dello sharenting, a tutela della diffusione di immagini e contenuti multimediali aventi ad oggetto minori di età*, in <https://www.avvocatipersonefamiglie.it/diritti-e-doveri-del-figlio/diritti-e-doveri-del-figlio/le-proposte-di-legge-per-la-disciplina-del-fenomeno-dei-baby-influencer-e-dello-sharenting-a-tutela-della-diffusione-di-immagini-e-contenuti-multimediali-aventi>, 26 luglio 2024.



La prassi di strumentalizzare l'immagine del paziente perché malato e per finanziare una causa benefica pone, peraltro, anche il problema del coinvolgimento di una persona che potrebbe possedere strumenti cognitivi inferiori a quelli di un bambino sano e che, in ipotesi, mai nemmeno acquisirà la necessaria capacità di comprensione della realtà. In questi casi, e a maggior ragione, la non identificabilità pare presupposto ineludibile affinché non sia integrata una ancor più grave e non adeguatamente giustificabile violazione della dignità del minore.

4. Capacità e consenso del minore

L'art. 8 GDPR (Reg. UE n. 2016/679) prevede che, nell'ambito delle offerte dirette di servizi ai minori, il trattamento dei dati sia lecito ove il minore abbia almeno sedici anni, ma che gli Stati membri possano stabilire anche un'età inferiore, nel limite dei tredici anni²⁰. Per i soggetti non ancora sedicenni (o di età inferiore a quella in ipotesi diversamente stabilita dagli Stati membri), il consenso è invece prestato dal suo rappresentante legale e il titolare del trattamento deve adoperarsi in modo ragionevole – in considerazione delle tecnologie disponibili – per verificare che il consenso sia realmente prestato dal titolare della responsabilità genitoriale, senza falsificazioni da parte dei minori.

Il legislatore italiano ha peraltro indicato nei quattordici anni la soglia per il raggiungimento di questa sorta di maggiore età digitale, in deroga all'acquisto della capacità d'agire di cui all'art. 2 c.c., altresì specificando come, in ordine all'offerta diretta ai minori dei servizi della società dell'informazione e al relativo trattamento dei dati, il titolare di quest'ultimo redige le informazioni e le comunicazioni «con linguaggio particolarmente chiaro e semplice, conciso ed esaustivo, facilmente accessibile e comprensibile dal minore, al fine di rendere significativo il consenso» espresso dallo stesso (cfr. l'art. 2-*quiquies* del d.lgs. n. 101/2018, che ha adeguato il d.lgs. n. 196/2003 al GDPR). È il principio del consenso informato, ove l'informazione prodromica all'esercizio dell'autodeterminazione individuale deve essere resa con modalità adeguate alla comprensione del destinatario (cfr. altresì il Considerando 58 del GDPR)²¹. Tale specifica protezione dovrebbe riguardare in particolar modo l'utilizzo dei dati personali dei minori a fini di *marketing* o di creazione di profili di personalità o di utente e la raccolta di dati personali relativi ai minori all'atto dell'utilizzo di servizi forniti direttamente a un minore, poiché costoro sono naturalmente meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate, nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali (Considerando 38 GDPR).

In questo senso, la pubblicazione *online* di una fotografia – che consenta di riconoscere una persona minore di età – configura anche un'ipotesi di trattamento di dati personali e costituisce intrinsecamente un'interferenza nella vita privata del soggetto ritratto. L'art. 4 del GDPR definisce 'dato personale', infatti, «qualunque informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, direttamente o indirettamente» e il 'trattamento dei dati personali' è integrato da «qualunque opera-

²⁰ Cfr. però V.V. CUOCCI, *op. cit.*, 91 ss., la quale rileva come tale maggiore età digitale sia più funzionale a soddisfare le esigenze dei gestori della rete, considerata la diffusione dei *social networks* fra i minori, che a tutelare l'autodeterminazione di questi ultimi. Sul tema cfr. altresì A. ASTONE, *I dati personali dei minori in rete. Dall'Internet delle persone all'Internet delle cose*, Milano, 2019, 25 ss.

²¹ Evidenziando le oggettive difficoltà di comprensione della materia, si esprime in termini di «falso mito del consenso e degli obblighi informativi» V.V. CUOCCI, *op. cit.*, 100.

zione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione».

L'art. 4, n. 15, GDPR statuisce, inoltre, che i dati relativi alla salute «sono i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute». Più in particolare, il Considerando 35 GDPR prevede che «nei dati personali relativi alla salute dovrebbero rientrare tutti i dati riguardanti lo stato di salute dell'interessato che rivelino informazioni connesse allo stato di salute fisica o mentale passata, presente o futura dello stesso. Questi comprendono [...] qualsiasi informazione riguardante, ad esempio, una malattia, una disabilità, il rischio di malattie, l'anamnesi medica, i trattamenti clinici o lo stato fisiologico o biomedico dell'interessato».

Le immagini dei figli malati, caricate e 'postate' sulle piattaforme *social*, rispondono a queste definizioni, allorché consentano di identificare la persona fisica ritratta. Il merito della normativa europea è l'abbassamento dell'età necessaria e sufficiente; tale previsione, tuttavia, potrebbe non risultare utilmente applicabile nell'ipotesi di adolescente affetto da patologie che ne compromettano la capacità di discernimento presupposta dal legislatore nell'indicazione di una soglia diversa dai diciott'anni²².

Al di sotto dei quattordici anni il consenso esplicito di entrambi i rappresentanti legali, prestato congiuntamente per il trattamento dei dati che consentano l'identificazione del minore o attinenti alla sua salute, può ritenersi valido, tuttavia, solo al ricorrere di finalità specifiche e meritevoli di tutela (art. 9 GDPR).

Si è già evidenziato come la previsione della titolarità del consenso in capo ai rappresentanti legali della persona minore di quattordici anni debba intendersi come un potere che non può contraddire né violare la dignità del figlio e il suo migliore interesse e che può essere esercitato, dunque, soltanto alle condizioni e con i limiti imposti da questi obiettivi e parametri. In questo senso, il diniego eventualmente opposto dal bambino di età inferiore ai quattordici anni non può affatto essere ignorato e

²² Sulla capacità decisionale della persona minore, cfr. S. CACACE, *Il suicidio assistito e la capacità del minore di decidere*, in *Biolaw Journal*, 1, 2024, 45; L. FADIGA, *Quando si diventa 'maggiori'? La progressione della responsabilità del minore (la decisionalità, l'ascolto; 12, 14, 16, 18, 21, 25)*, in *Minorigiustizia*, 2023, 156; A. MORACE PINELLI, *Curatore speciale e autodeterminazione del minore d'età*, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 2023, 966; G. CARAPEZZA FIGLIA, *Teoria della capacità e tutela della persona umana. Per una nuova dogmatica minorile*, in *Rass. dir. civ.*, 2023, 324; M.A. IANNICELLI, *Il diritto del minore a essere ascoltato*, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 2023, 1065; G. BALLARANI, *Il diritto a non essere ascoltato*, *ivi*, 1083; G. DE CRISTOFARO, *Il diritto del minore capace di discernimento di esprimere le sue opinioni e il c.d. ascolto fra c.p.c. riformato, convenzioni internazionali e diritto UE*, in *Famiglia*, 2023, 363; F. MAZZA GALANTI, *Il diritto del minore all'ascolto*, in *Minorigiustizia*, 2022, 71; F. DANOVI, *Ascolto del minore, capacità di discernimento e obbligo di motivazione (tra presente e futuro) (Cassazione civile, sez. VI-1, 18 maggio 2022, n. 16071)*, in *Fam. dir.*, 2022, 993; A. GATTO, *Tutela della personalità e autodeterminazione del minore. Autonomia in ambito familiare, sanitario e negoziale*, Napoli, 2022, 64 ss.; P.C. PAZÈ, *Consenso informato e ascolto per l'atto medico destinato a un minore*, in *Ragiusan*, 267-268, 2006, 216.

sarà eventualmente oggetto di valutazione giudiziaria, anche a fronte dell'accordo dei genitori, al fine di considerare l'opportunità o meno della pubblicazione²³.

5. Note conclusive

Il progetto *IMA-GO! Condividile con Cura!*, con la realizzazione di un sistema di raccomandazioni declinato su tre decaloghi (riportati in calce a questo scritto), persegue l'obiettivo di sensibilizzare e di responsabilizzare i soggetti coinvolti nel percorso di cura del bambino malato in ordine al valore dell'immagine della persona minore in condizioni di particolare vulnerabilità.

L'impiego, la pubblicazione, la condivisione e la circolazione di contenuti multimediali che riguardano tali pazienti si configurano, infatti, quali condotte con un potenziale altamente pregiudizievole per beni giuridici meritevoli, invece, della massima considerazione e protezione: l'identità, la dignità e la riservatezza, in primo luogo, che altresì ricomprendono il diritto della persona minore al decoro, alla pudicizia, al riserbo e alla libera costruzione e realizzazione della propria sfera privata, della propria personalità e immagine di sé.

Tali questioni si inseriscono, peraltro, nel più ampio dibattito dottrinale attinente alla natura del consenso al trattamento dei dati, alternativamente inteso quale atto «personalissimo» di natura autorizzatoria connesso all'esercizio di diritti fondamentali e perciò non delegabile, così suscettibile di essere esercitato dal diretto interessato soltanto, benché minorenni, in relazione alla propria capacità d'intendere e di volere, ovvero quale atto a natura negoziale con finalità dispositiva, per il quale sarebbe ammesso, invece, anche l'esercizio per rappresentanza, con un processo di «reificazione» delle informazioni di cui si tratta²⁴.

La ricostruzione che questo scritto predilige colloca l'immagine del minore fra gli attributi della sua personalità, perciò limitando drasticamente il potere di disposizione dei genitori al riguardo. La stessa loro libertà di espressione e di manifestazione del pensiero assume, a fronte dell'esigenza di tutela del figlio, carattere senz'altro recessivo e residuale e incontra i limiti enunciati dal *Manuale per la condivisione consapevole delle immagini dei minori con malattia inguaribile* di Fondazione Maruzza, i quali esplicitano le modalità stesse di rispetto e di inveroamento del *best interest of the child*. Parimenti, le raccomandazioni formulano i requisiti per una condivisione di contenuti che consenta di promuovere la consapevolezza della collettività attorno ai temi della malattia e della sofferenza nel rispetto dei diritti fondamentali dei soggetti vulnerabili coinvolti.

²³ Cfr. E. MOROTTI, *Il dissenso del minore alla pubblicazione delle proprie immagini in rete*, in *Famiglia*, 2023, 9 ss.; C. CAMARDI, *Relazione di filiazione e privacy. Brevi note sull'autodeterminazione del minore*, in *Jus civ.*, 2018, 6, 837; C. PERLINGIERI, *La tutela dei minori di età nei social networks*, in *Rass. dir. civ.*, 2016, 1332. V. anche l'ordinanza di Trib. Roma, 23 dicembre 2017, in *Resp. civ. prev.*, 2018, 589, con nota di S. PERON, *Sul divieto di diffusione sui social network delle fotografie e di altri dati personali dei figli*. È stato peraltro stabilito che la pubblicazione di una fotografia senza l'approvazione dell'altro genitore possa contribuire a giustificare l'addebito della separazione: cfr. Trib. Prato, 28 ottobre 2016, n. 1100, in https://www.studiocataldi.it/allegati/news/allegato_24087_1.pdf, nonché P.C. MENCACCI, *I social network e le prove nei procedimenti in materia di diritto di famiglia*, in *Oss. dir. fam.*, 2019, 2, 29.

²⁴ Al riguardo v. V.V. CUOCCI, *op. cit.*, 88; A. ASTONE, *op. cit.*, 32; D. MESSINETTI, *Circolazione dei dati personali e dispositivi di regolazione dei poteri individuali*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1998, 339; G. MIRABELLI, *Le posizioni soggettive nell'elaborazione elettronica dei dati personali*, in *Dir. inf.*, 1993, 313.

La violazione di tali principi e condizioni costituisce un comportamento illecito in grado di attivare i rimedi propri della responsabilità civile e del diritto di famiglia. Ciò al fine di evitare alla persona minore d'età conseguenze pregiudizievoli non soltanto attuali e immediate, ma suscettibili altresì di perpetuarsi nel tempo. Le caratteristiche del luogo – l'ambiente digitale – in cui l'illecito è commesso, infatti, inducono a ritenere la rimozione e cancellazione di informazioni quali condotte concretamente impraticabili e, comunque, non realizzabili con pieno successo²⁵.

APPENDICE – IMA-GO! CONDIVIDILE CON CURA!

Manuale per la condivisione consapevole delle immagini dei minori con malattia inguaribile.

IL DECALOGO PER I GENITORI

1. **Presta attenzione** alla condivisione sui *social media* di immagini/video di tuo figlio e chiediti sempre qual è la finalità per cui lo stai facendo. Non usare l'immagine di tuo figlio per trarre guadagno.
2. **Non condividere MAI** immagini/video di tuo figlio nudo o che lo mostrino con modalità non rispettose della sua intimità. Sei responsabile della sua dignità, soprattutto perché ora non è consapevole, o forse non lo sarà mai. Devi preservare la sua dignità anche quando non ci sarà più.
3. **Scegli** immagini in cui il volto di tuo figlio non sia riconoscibile o modifica le immagini in modo tale che non lo sia.
4. **Rispetta** la scelta di tuo figlio e non condividere contenuti che lo riguardano se lui non vuole. Quando possibile, coinvolgilo sempre nelle decisioni relative all'utilizzo della sua immagine. Ricorda che quell'immagine/video sarà visto da un numero indeterminato di persone e per un tempo indefinito.
5. **Concorda** con l'altro genitore la condivisione di immagini, video, notizie o riflessioni pubblicate su vostro figlio.
6. **Chiediti** quali sentimenti è destinato a provare chi vedrà quell'immagine/video e se i contenuti potrebbero turbare te, la tua famiglia o altri utenti.
7. **Ricorda** che i *social media* non sono la sede opportuna per esprimere giudizi riguardo all'operato del personale sanitario.
8. **Valuta, prima di condividere**, se le informazioni che trovi o che metti in rete sulla malattia di tuo figlio sono affidabili, chiedendo conferma al personale del *team* curante.
9. **Non affidare** esclusivamente ai *social* i tuoi bisogni relazionali ed emotivi, trascurando i rapporti umani con familiari, amici e conoscenti nella vita reale.
10. **Offri garanzie** ai donatori se organizzi una raccolta fondi *online*. Fissa l'obiettivo e il bisogno economico che vuoi raggiungere e rendiconta in modo trasparente le spese sostenute.

IL DECALOGO PER GLI OPERATORI SANITARI

1. **Presta attenzione** alla condivisione sui *social media* delle tue esperienze professionali e chiediti sempre perché lo stai facendo. Chiediti quali sono gli effetti della tua condivisione.

²⁵ Così anche L. VIZZONI, *op. cit.*, 157 ss.

2. **Chiedi il permesso** ai minori e ai loro genitori prima di scattare una fotografia o girare un video.
3. **Non condividere** immagini/video che offendano la dignità dei tuoi pazienti e/o dei loro familiari e caregiver.
4. **Rispetta e tutela** la riservatezza dei tuoi pazienti e delle loro famiglie. I nomi, i volti, le storie non devono essere riconoscibili, neppure dai diretti interessati.
5. **Tutela** la dignità e la riservatezza dell'ammalato e dei suoi familiari anche quando usi immagini o video a scopo di formazione. Sei responsabile dell'impiego delle immagini/video anche se non ne sei tu l'autore e anche se le hai trovate già in rete.
6. **Non strumentalizzare** la carica emotiva di immagini/video particolarmente toccanti o eccessivamente penosi a scopo di auto-promozione.
7. **Verifica** se la struttura sanitaria in cui operi regola il comportamento che i suoi dipendenti devono osservare sui *social media*. Se non è così, chiedi che venga predisposta una disciplina.
8. **Ricorda** che i *social media* non sono la sede opportuna per formulare diagnosi o per fornire ai pazienti valutazioni di natura professionale.
9. **Raccomanda** ai tuoi genitori di non inviarti immagini dei loro figli. Accettale solo in caso di reale necessità, in considerazione del migliore interesse del minore. Sei sempre responsabile delle immagini/video presenti sui tuoi dispositivi.
10. **Parla** con i tuoi pazienti e con le loro famiglie dell'uso dei *social media* nella condivisione del vissuto di malattia.

IL DECALOGO PER GLI ENTI

1. **Controlla** la condivisione sui *social media* delle immagini/video dei bambini ospitati nei tuoi reparti. Informa i genitori riguardo alle conseguenze dell'impiego sul *web* dell'immagine dei loro figli.
2. **Non condividere** immagini/video che offendano la dignità dei tuoi pazienti o dei loro familiari e caregiver.
3. **Rispetta e tutela** la riservatezza dei tuoi pazienti e delle loro famiglie. Prevedi specifiche procedure per la raccolta delle liberatorie all'uso dell'immagine dei minori e dei genitori, indicando le finalità di impiego e i canali di diffusione che prevedi di utilizzare.
4. **Disciplina** con apposito Regolamento il comportamento che i tuoi dipendenti devono osservare sui *social media*.
5. **Migliora e aggiorna** la qualità dei contenuti e dei servizi che offri in rete tramite il tuo sito e i tuoi profili *social*. Il *web* e i *social media* rappresentano per i tuoi pazienti e per le loro famiglie un luogo in cui cercare e offrire informazioni e vicinanza emotiva.
6. **Forma** i tuoi dipendenti affinché siano in grado di parlare con i pazienti e con le loro famiglie dell'uso dei *social media* nella condivisione del vissuto di malattia.
7. **Non diffondere** notizie che inducano a credere in opportunità di cura non realistiche o scientificamente non attestate. Anche se può offrire grande visibilità all'ente, questo ingenera false speranze nei pazienti e nelle famiglie.
8. **Ricorda** ai tuoi genitori e ai tuoi dipendenti che i *social media* non sono la sede opportuna per formulare diagnosi o per fornire ai pazienti valutazioni di natura professionale.

9. **Non strumentalizzare** la carica emotiva di immagini/video particolarmente toccanti o eccessivamente penosi per raccolte fondi *online* o a scopo di auto-promozione.

10. **Coinvolgi** le associazioni dei pazienti e dei genitori al fine di realizzare una *policy* condivisa sull'uso rispettoso delle immagini dei minori malati nelle campagne di raccolta fondi.